



## EMENDAMENTI AC 1690

Conversione in legge d.l. n. 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (C1690)–

## ART.2

### (disposizioni in tema di finanza agli enti territoriali )

Al comma 7 lett. c) dopo le parole ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti" aggiungere le parole "se compatibile con gli obiettivi di patto di stabilità interno".

#### Motivazione

*l'obbligo di pagare, posto in capo agli enti locali, le fatture con le risorse trasferite dalla Regione, può confliggere con gli obiettivi di patto di stabilità interno. Dunque, laddove esista un piano dei pagamenti regionali, l'obbligo di pagare deve contemperarsi con l'obbligo di rispettare i vincoli di finanza pubblica, essendo tali pagamenti derivanti da una autonoma scelta (e tempistica) della Regione che non può e non deve mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di patto dell'ente locale.*

## ART.2

### (disposizioni in tema di finanza agli enti territoriali )

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

**“7 – bis. Dopo il comma 3 dell’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente:**

**3- bis in virtù del riordino delle funzioni fondamentali delle Province, il comma 1 non trova applicazione nei confronti delle Province”**

*Motivazioni:*

*La disciplina recata dall’art.4 del decreto legge n. 95/12, convertito con legge n.135/2012 prevede – entro il 31 dicembre 2013 - la messa in liquidazione ovvero lo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla PA, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% dell’intero fatturato. Questa norma, nel caso delle Province, rischia di determinare una disfunzionalità o peggio ancora una svendita e liquidazione di società – in attivo e perfettamente operative - che svolgono funzioni provinciali.*

*Essendo in itinere un progetto di riforma delle autonomie locali che prevede anche lo spostamento a diversi livelli di governo delle funzioni amministrative assegnate a province, comuni ed unioni di comuni, si ritiene necessario escludere dall’applicazione della disposizione di cui al comma 4 le Province.*

## ART.2

### (disposizioni in tema di finanza agli enti territoriali )

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

**“7 – bis. E’ abrogato il comma 9 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.”**

#### MOTIVAZIONI

*L’emendamento chiarisce che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/13 che ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme sulle Province previste nell’articolo 23 del DL 201/11 e negli articoli 17 e 18 del DL 95/12, il blocco delle assunzioni per le amministrazioni provinciali previsto nel comma 9 dell’art. 16 del DL 95/12 è venuto meno e le Province sono pertanto soggette ora alle stesse limitazioni sul turn-over nelle assunzioni che valgono per i Comuni.*

*Il blocco delle assunzioni, e la sua particolare coerenza, nell’incertezza del futuro assetto istituzionale delle Province, mirava ad evitare che nuove risorse fossero immesse nell’ente e destinate a funzioni destinate a non essere più esercitate.*

*Il venir meno del processo di riordino previsto dalle norme dichiarate incostituzionali, ferma restando la possibilità per il legislatore di definire una nuova disciplina di riforma delle Province, rende irragionevole e non proporzionata la reiterazione “sine die” di un blocco delle assunzioni nelle amministrazioni provinciali, che può causare impedimenti e disservizi nello svolgimento delle funzioni che comunque devono essere svolte nei confronti dei cittadini e dei territori.*

*Un eventuale ripristino del blocco delle assunzioni può essere inserito in un ulteriore disegno di riordino delle Province che imponga uno spostamento delle funzioni da esse ad altre istituzioni territoriali, come infatti è previsto nel disegno di legge AC 1542, o un nuovo processo di accorpamento delle Province.*